

La certificazione unica di conformità delle filiere della moda nel DDL 1484/2025: tra responsabilità sostanziale e rischio di legalità formale.

di **Marcella Vulcano**

Sommario. 1. Struttura e ambito di applicazione del Capo VI. - 2. Criticità applicative e prospettive di miglioramento. - 2.1. Soggetti certificatori: competenze e indipendenza. - 2.2. Frequenza dei controlli e monitoraggio "biennale". - 2.3. Ambito della due diligence: oltre la carta e oltre il primo anello. - 2.4. Effetti escludenti ai fini 231: la necessaria distinzione tra idoneità e automatismo. - 2.5. Coordinamento con la prevenzione antimafia ed economica. - 2.6. Trasparenza *del registro MIMIT*. - 2.7. Responsabilità e sanzioni per i certificatori. - 2.8. Proporzionalità e oneri per le PMI. - 2.9. Clausole contrattuali e meccanismi di effettività. - 3. Prospettiva costituzionale e principio di sviluppo sostenibile. - 4. Riflessioni conclusive.

1. Struttura e ambito di applicazione del Capo VI

La Commissione IX del Senato ha dato il via libera al primo pacchetto di misure per il settore moda contenute nell'ambito del disegno di legge annuale per la promozione e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese (AS 1484/2025). Gli emendamenti, presentati in collaborazione con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, introducono un organico sistema di certificazione di filiera nel settore della moda, con l'obiettivo di garantire legalità, tracciabilità e correttezza in materia di lavoro e legislazione sociale lungo tutta la catena produttiva (art. 26, co. 1).

L'intero Capo VI si applica (art. 26, co. 2) alle società capofila, ai fornitori di filiera e ai sub-fornitori, delineando una catena di soggetti collegati da rapporti contrattuali o sub-contrattuali finalizzati alla realizzazione di prodotti o servizi del comparto tessile-abbigliamento, pelletteria e calzature. L'art. 27 distingue quattro figure fondamentali:

- a) **Filiera della moda** – insieme costituito dalla società capofila e dalle imprese di filiera legate da rapporti contrattuali o sub-contrattuali per la progettazione, produzione e trasformazione di beni o servizi nel settore moda, compresi accessori.
- b) **Società capofila** – l'impresa (anche licenziataria del marchio) avente sede legale o produttiva in Italia che affida alle imprese di filiera:
 1. la produzione di beni finiti destinati alla vendita;
 2. lavorazioni intermedie o su prodotti finiti;

3. realizzazione di campionari o collezioni.

- c) **Impresa di filiera** – impresa con sede o unità produttiva in Italia, parte di contratti di appalto, subappalto, fornitura o d’opera con la capofila per la produzione o trasformazione di beni dei settori moda, esclusa la mera fornitura di materie prime o accessori standardizzati.
- d) **Sub-fornitore di filiera** – impresa che possiede i medesimi requisiti dell’impresa di filiera e opera su incarico di quest’ultima tramite un contratto di sub-fornitura.

La certificazione unica di conformità può essere ottenuta dalla filiera qualora siano soddisfatti i seguenti requisiti oggettivi e soggettivi (art. 28, co. 1):

- a) adempimento, da parte della capofila e delle imprese di filiera, degli obblighi previsti dal Capo VI (cioè, quelli indicati all’art. 29);
- b) assenza, negli ultimi cinque anni, di condanne penali (anche non definitive) per reati in materia di lavoro, contro la PA, contro l’economia pubblica, industria e commercio, in materia fiscale o per i delitti di riduzione in schiavitù, tratta, acquisto e alienazione di schiavi e intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (artt. 600-603-bis c.p.)¹;
- c) assenza, negli ultimi tre anni, di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni in materia di lavoro di importo complessivo superiore al 4 % del fatturato;
- d) regolarità contributiva e assicurativa.

La certificazione ha validità annuale ed è rilasciata da revisori legali o società di revisione iscritti ai sensi del d.lgs. 39/2010, che verificano la sussistenza dei requisiti richiesti dalla norma. A tal fine, hanno diritto ad ottenere dall’impresa capofila e dalle imprese di filiera documenti e notizie utili all’attività di attestazione e possono procedere ad accertamenti, controlli ed esami di atti e documentazione anche nei luoghi di produzione.

Il rilascio deve avvenire entro 60 giorni dalla domanda (sospensibili una sola volta per un massimo di 30 giorni).

¹ L’attuale formulazione dell’art. 603-bis c.p. (rubricato “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”) è stata operata con la l. n. 199/2016 la cui novità più significativa è costituita dalla punibilità autonoma del datore di lavoro colpevole dello sfruttamento di persone in stato di bisogno, anche a prescindere dalle modalità di reclutamento, nonché dall’inserimento di tale fattispecie incriminatrice nel catalogo dei reati presupposto ex d.lgs. n. 231/2001, per cui l’ente è chiamato a rispondere qualora il delitto ex art. 603-bis c.p. sia commesso nel suo interesse o vantaggio. L’inserimento dell’art. 603-bis c.p. tra i reati catalogo e presupposto per l’applicazione dell’amministrazione giudiziaria si deve alla legge n. 161/2017, modificativa del c.d. Codice Antimafia.

Presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy è istituito un Registro (c.d. registro MIMIT) delle certificazioni rilasciate, nel quale i soggetti certificatori depositano anche la documentazione probatoria.

Sono inoltre previsti accordi collettivi di settore che possano ripartire i costi della certificazione tra capofila e imprese di filiera (art. 28, co. 6).

L'articolo 29, co. 1, specifica un insieme articolato di obblighi di governance e due diligence a carico della capofila, che deve:

- a) mantenere e aggiornare un'Anagrafe dei fornitori con cadenza semestrale;
- b) adottare linee guida sulla qualificazione, accreditamento e monitoraggio dei fornitori, elaborate definite dalle associazioni di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e approvate dal Ministero delle imprese e del made in Italy;
- c) inserire nei contratti clausole vincolanti per assicurare, lungo tutta la catena, il rispetto delle norme lavoristiche, fiscali, previdenziali e di sicurezza, nonché l'applicazione del CCNL di settore stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative;
- d) acquisire, al momento del primo contratto, una documentazione completa (visura camerale, DURC, regolarità fiscale, autocertificazione d'idoneità tecnico-professionale ai sensi dell'art. 26 d.lgs. 81/2008), eventuale ulteriore documentazione utile alle verifiche del rispetto degli obblighi da parte dei fornitori anche nei confronti di subfornitori;
- e) aggiornare della documentazione alle relative scadenze di legge ovvero, in mancanza, ogni due anni.

In aggiunta, ai sensi dell'art. 28, co. 2, le società capofila devono adottare un modello organizzativo ex d.lgs. 231/2001 idoneo a prevenire, tra gli altri, i reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (603-bis c.p.), riciclaggio (648-bis) e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (648-ter).

Le imprese della filiera devono osservare nei confronti dei propri subfornitori le seguenti tutele contrattuali minime (art. 28, co. 3):

- a) stipula di un contratto di subfornitura o appalto o subappalto contenente tutti gli elementi essenziali della fornitura, ivi incluso l'eventuale prezzo per unità temporale di riferimento;
- b) indicazione precisa degli adempimenti contrattuali essenziali, con previsione espressa della risoluzione del contratto in caso di inadempimento;
- c) clausole risolutive in caso di inadempimento e misure correttive per il ripristino della legalità;
- d) obbligo di applicare il CCNL di riferimento del settore moda o artigianato, con possibilità di accordi aziendali migliorativi.

L'art. 30 prevede per le imprese di filiera e la società capofila che abbiano ottenuto la certificazione la possibilità di utilizzare, a fini promozionali, la dizione «filiera della moda certificata».

L'uso "abusivo" o tale da "ingenerare confusione" della dizione è sanzionato mediante rinvio agli artt. 18-27 del Codice del Consumo (d.lgs. 206/2005), relativi alle pratiche commerciali scorrette.

Per la capofila, l'articolo riconosce la possibilità di "fruire degli effetti escludenti, in tema di responsabilità, di cui agli articoli 6 e 7 del d.lgs. 231/2001", in conseguenza dell'adozione del modello organizzativo predisposto ai fini dell'ottenimento della certificazione.

Il comma 5 dell'art. 28 demanda a un decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, adottato di concerto con i Ministri del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell'Economia e delle Finanze, la definizione di tutti gli aspetti tecnici e gestionali del sistema di certificazione.

Il decreto interministeriale dovrà stabilire, in particolare:

1. le modalità di presentazione dell'istanza di certificazione unica da parte della società capofila;
2. il contenuto della certificazione, cioè gli elementi oggettivi e i parametri che comprovano la conformità della filiera ai requisiti di legge;
3. le procedure di verifica e monitoraggio del mantenimento dei requisiti nel tempo, inclusa la frequenza e la natura dei controlli;
4. i casi e le modalità di revoca della certificazione;
5. la determinazione dei costi di istruttoria e rilascio, che restano a carico dell'impresa richiedente, nel rispetto dei criteri di proporzionalità e degli eventuali accordi collettivi di settore (comma 6);
6. le regole per l'istituzione e la gestione del registro pubblico delle certificazioni presso il MIMIT, nonché le modalità di annotazione e di pubblicità dei dati.

2. Criticità applicative e prospettive di miglioramento.

Dopo aver delineato l'impianto normativo e le finalità del Capo VI, appare opportuno considerare le criticità che emergono dall'attuale formulazione del disegno di legge e le condizioni che dovranno essere garantite affinché la certificazione unica di conformità si traduca in uno strumento effettivo di prevenzione e di promozione della legalità. Il futuro decreto interministeriale rivestirà certamente un ruolo centrale nella definizione degli aspetti tecnici e gestionali del sistema di certificazione, contribuendo a rafforzarne la coerenza applicativa. Tuttavia, affinché la riforma realizzi pienamente la propria funzione di responsabilizzazione della filiera, appare auspicabile un intervento legislativo che consolidi i principi già affermati nella prassi

applicativa della giurisprudenza milanese², rafforzi i meccanismi di vigilanza sostanziale e disciplini in modo più chiaro la cooperazione tra imprese, autorità di controllo e organi giudiziari.

Solo un simile sviluppo normativo potrà garantire che la certificazione non si limiti a rappresentare un adempimento formale, ma diventi un presidio di effettività organizzativa, capace di radicare nella filiera un modello stabile di governance etica e sostenibile, coerente con gli orientamenti europei in materia di due diligence e responsabilità d'impresa.

L'analisi che segue propone alcune ipotesi di lettura e di sviluppo del nuovo sistema, con particolare attenzione ai profili che presentano le maggiori implicazioni applicative: composizione e competenze dei soggetti certificatori, frequenza dei controlli, ambito della due diligence, effetti escludenti ai fini 231, coordinamento con la normativa antimafia, trasparenza del registro MIMIT, responsabilità dei certificatori, proporzionalità per le PMI e clausole contrattuali di legalità.

L'obiettivo è evidenziare le aree di possibile miglioramento e le condizioni affinché la certificazione unica di conformità possa tradursi in un meccanismo di responsabilità effettiva e di prevenzione sostanziale lungo l'intera filiera.

2.1. Soggetti certificatori: competenze e indipendenza.

L'affidamento della certificazione a revisori legali ai sensi del d.lgs. 39/2010 assicura garanzie di serietà professionale e controllo contabile, ma non implica, di per sé, la competenza necessaria per valutare i profili giuslavoristici, penali d'impresa, di salute e sicurezza e di sostenibilità sociale che caratterizzano le filiere della moda. Ne deriva il rischio di un controllo prevalentemente documentale, incapace di cogliere le dinamiche sostanziali dello sfruttamento del lavoro, dei subappalti a cascata, dei cottimi e delle condizioni effettive di impiego.

Per evitare che la certificazione si riduca a una verifica formale, potrebbero essere previsti organismi abilitati operanti mediante gruppi di lavoro multidisciplinari, composti da professionisti esperti in materia fiscale, diritto del lavoro, modelli organizzativi ex d.lgs. 231/2001, sicurezza sul lavoro e audit sociale. Tali soggetti dovrebbero inoltre essere sottoposti a un sistema di accreditamento pubblico, fondato su requisiti di indipendenza, rotazione

² Il riferimento è alla prassi giurisprudenziale prodotta dall'Autorità Giudiziaria milanese che ha disposto l'amministrazione giudiziaria, disciplinata dall'art. 34 del d. lgs. n. 159/2011, cd. Codice Antimafia, nei confronti di grandi marchi della moda e colossi della logistica per aver agevolato soggetti terzi indagati del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro previsto e punito dall'art. 603-bis c.p. (e, in alcuni casi, dei reati di riciclaggio ed autoriciclaggio).

periodica degli incarichi e vigilanza ministeriale, in modo da garantire uniformità metodologica e neutralità di giudizio.

Solo un impianto di certificazione che unisca la competenza economico-contabile a quella giuridico-organizzativa potrà intercettare i rischi tipici della supply chain, restituendo alla certificazione la funzione di strumento concreto di legalità e non di mera attestazione formale.

2.2. Frequenza dei controlli e monitoraggio “biennale”.

L’intervallo di aggiornamento della documentazione, previsto “ogni due anni”, appare incongruo rispetto alla dinamicità del settore moda, caratterizzato da una continua rotazione di fornitori, turnazioni e volumi produttivi che variano a seconda delle stagioni e delle collezioni. Un orizzonte temporale così esteso rischia di creare zone d’ombra tra un controllo e l’altro, proprio nel lasso di tempo in cui possono consolidarsi prassi elusive o forme di sfruttamento difficilmente reversibili.

Per preservare l’effettività del sistema, andrebbe introdotto un meccanismo di monitoraggio periodico e dinamico, basato su un approccio risk-based: almeno un audit annuale di verifica ordinaria, integrato da controlli aggiuntivi in presenza di indicatori oggettivi di rischio — quali l’avvio di nuove linee produttive, variazioni significative nei volumi o nei prezzi, ricorso intensivo a straordinari, o subappalti occasionali.

La norma consente già accertamenti in loco; il decreto potrebbe valorizzare tale previsione disponendo che una quota delle ispezioni avvenga senza preavviso, in modo da rilevare la conformità effettiva delle condizioni lavorative e organizzative, e non solo la regolarità formale della documentazione aziendale.

2.3. Ambito della due diligence: oltre la carta e oltre il primo anello.

Il disegno di legge prevede, in modo condivisibile, che le imprese di filiera vigilino sui propri subfornitori (art. 28, co. 3), imponendo loro l’adozione di contratti scritti con clausole risolutive, misure correttive e l’obbligo di applicare il contratto collettivo di settore. Si tratta di un meccanismo di responsabilità a cascata, volto a garantire la tracciabilità della legalità lungo i diversi livelli della catena produttiva.

Tuttavia, la norma si limita a prescrivere l’obbligo contrattuale senza disciplinare le modalità di verifica effettiva del suo rispetto. In assenza di strumenti tecnici di monitoraggio e di un flusso informativo strutturato tra capofila, fornitori e subfornitori, il rischio è che il controllo resti confinato al piano documentale senza intercettare le aree più critiche della filiera, dove si annidano fenomeni di caporalato “grigio”, turnazioni irregolari e retribuzioni non conformi.

Per rendere la due diligence realmente concreta, andrebbe introdotto un sistema di tracciamento integrato degli ordini e delle lavorazioni fino ai livelli sub-tier, con obblighi di rendicontazione periodica e indicatori di performance sociale (ore lavorate, straordinari, turn-over, infortuni).

La possibilità di effettuare interviste riservate ai lavoratori e di attivare canali di segnalazione protetti, anche in forma anonima, costituirebbe un ulteriore presidio di veridicità.

Solo in tal modo la responsabilità "a catena" prevista dal DDL potrà evolvere da adempimento formale a strumento di controllo effettivo, capace di disinnescare le distorsioni operative che spesso si celano dietro la regolarità apparente dei documenti.

2.4. Effetti escludenti ai fini 231: la necessaria distinzione tra idoneità e automatismo.

Il richiamo, contenuto nell'art. 30, agli "effetti escludenti" di cui agli artt. 6 e 7 del d.lgs. 231/2001 rappresenta una scelta di rilievo sistemico, poiché attribuisce alla certificazione di filiera una funzione potenzialmente integrativa del modello organizzativo. Tuttavia, se interpretato in senso automatico, tale meccanismo rischia di alterare la logica stessa della responsabilità da reato dell'ente, trasformando un presidio di effettività in una mera presunzione di conformità.

La certificazione non può sostituirsi al giudizio di idoneità e di concreta attuazione del modello, che l'art. 6 affida al vaglio del giudice penale. Essa può, piuttosto, assumere valore di elemento probatorio qualificato, utile a corroborare la tesi difensiva dell'ente ma privo di efficacia esimente automatica.

Per salvaguardare la coerenza con i principi fondanti del sistema 231, la norma dovrebbe precisare che la certificazione esplica effetti solo se il modello risulta effettivamente implementato e verificato, integrato da flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza, audit non programmati e un sistema disciplinare realmente operativo.

Solo una simile interpretazione, ancorata al principio di effettività e alla verifica caso per caso, può evitare che la certificazione si riduca a una copertura formale di responsabilità, restituendole invece il ruolo che le compete: strumento dinamico di prevenzione e parte integrante di un circuito virtuoso di legalità sostanziale.

2.5. Coordinamento con la prevenzione antimafia ed economica

Nonostante alcuni emendamenti proposti³, la versione del DDL approvata dal Senato non introduce deroghe procedurali all'art. 34 del d.lgs. 159/2011⁴. Si tratta, a parere di chi scrive, di una scelta equilibrata in quanto consente di preservare la tempestività e l'efficacia dell'amministrazione giudiziaria quale misura di prevenzione patrimoniale orientata alla riqualificazione organizzativa delle imprese esposte a fenomeni di illegalità economica, non solo mafiosa.

³ Sul punto, in particolare, si veda l'emendamento Amidei-Ancorotti, n. 19.0.6, reperibile sul sito istituzionale del Senato al link <http://www.senato.it/show-doc?leg=19&tipodoc=ListEmendc&id=59139&idoggetto=1456190&rif=0> che qui. Per comodità del lettore, si riporta integralmente: il testo integrale dell'emendamento in oggetto «Art. 19-bis. (Misure correttive) 1. Per le imprese di filiera e l'impresa capofila che hanno ottenuto la certificazione unica di conformità si applicano le disposizioni speciali di cui ai seguenti commi. 2. Prima di applicare le misure previste dall'articolo 34 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il Tribunale competente assegna all'impresa di filiera, anche se capofila, un termine non inferiore a sessanta giorni per adottare le misure correttive individuate dal Tribunale stesso. Le misure di cui all'articolo 34 sono applicate solo in caso di mancata adozione delle misure correttive nel termine assegnato e comunque con provvedimento motivato che tiene conto della violazione degli obblighi di cui all'articolo 19-bis o dell'assenza dei requisiti di cui all'articolo 19-bis della presente legge, ovvero degli eventuali errori commessi dal soggetto certificatore nel rilasciare la certificazione. 3. Laddove la richiesta di applicazione della misura riguarda la società capofila e si basa esclusivamente sulla presenza di legami economici e contrattuali con imprese della filiera amministrate o riconducibili a persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una delle misure di prevenzione personale o patrimoniale previste dagli articoli 6 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti richiamati all'art. 34, comma 1, del predetto decreto legislativo, le misure previste dall'articolo 34 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non si applicano se l'impresa capofila ha cessato i rapporti contrattuali con l'impresa di filiera interessata. 4. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano per i procedimenti instaurati successivamente all'entrata in vigore della presente legge.».

⁴ Per un inquadramento dell'istituto dell'amministrazione giudiziaria cfr. R. MAGI - E. BIRITTERI *L'amministrazione e il controllo giudiziario delle attività economiche nel codice antimafia*, in a cura di A. GULLO - V. MONGILLO, *Manuale della prevenzione economico-aziendale antimafia*, Giappichelli, 2025, pag. 177 ss.; F. ROIA - I. RAMONI *L'amministrazione giudiziaria come strumento di prevenzione dello sfruttamento lavorativo nella giurisprudenza del Tribunale di Milano* in M. FERRARESI - G. SEMINARA *Caporalato e sfruttamento del lavoro: prevenzione, applicazione, repressione. Un'indagine di diritto penale, processuale penale e del lavoro* in ADAPT University Press, gennaio 2024, pag. 254 ss.

L'emendamento, successivamente ritirato, avrebbe inciso in modo rilevante sull'equilibrio dell'art. 34 del d.lgs. 159/2011, introducendo due previsioni suscettibili di comprometterne l'efficacia.

In primo luogo, la concessione all'impresa di un termine dilatorio per adottare le "misure correttive" individuate dal Tribunale avrebbe trasformato una misura di prevenzione in uno strumento negoziale, attenuandone la prontezza e la funzione tipica di neutralizzazione del rischio.

In secondo luogo, l'esclusione dell'amministrazione giudiziaria nei confronti della società capofila che avesse cessato i rapporti contrattuali con il fornitore coinvolto in procedimenti penali o in misure di prevenzione avrebbe svuotato la ratio stessa dell'istituto. L'amministrazione giudiziaria, infatti, non è una sanzione, ma un dispositivo di bonifica organizzativa e di ripristino della legalità economica: essa interviene per correggere fattori di rischio strutturali, non per colpire singole relazioni contrattuali.

La mera rescissione del rapporto con un subfornitore colpito da provvedimenti o indagini non può ritenersi di per sé sufficiente a escludere la responsabilità della capofila, poiché il fenomeno illecito — ad esempio, l'emersione di pratiche di sfruttamento lavorativo accertate dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro — trova spesso origine in vulnerabilità sistemiche, quali l'assenza di procedure di qualificazione e monitoraggio dei fornitori, la frammentazione organizzativa o la carenza di controlli sui livelli sub-tier.

In tale prospettiva, proprio l'intervento del Tribunale, per il tramite del suo organo tecnico — l'amministratore giudiziario — consente di individuare e colmare tali vulnerabilità attraverso l'elaborazione di un piano rimediale mirato. Tale piano, calibrato sulla struttura e sui processi dell'impresa, può garantire il ripristino della legalità sostanziale mediante l'adozione di un adeguato assetto organizzativo, di un sistema di controllo interno e di gestione dei rischi effettivo, di un Modello 231 realmente operativo, nonché di organi di controllo e di vigilanza dotati di terzietà rafforzata.

L'obiettivo è la costruzione di un modello di business sostenibile, capace di contemperare le esigenze di profitto con quelle di compliance e legalità, restituendo all'impresa un perimetro operativo conforme ai principi di trasparenza, correttezza e tutela del lavoro.

Il mancato inserimento dell'emendamento esprime coerenza con l'impianto della prevenzione economica multilivello, fondato sulla collaborazione tra autorità giudiziaria, organi di vigilanza e soggetti certificatori. Solo una simile integrazione tra pubblico e privato consente di trasformare la certificazione di filiera in un presidio sostanziale di legalità e sostenibilità, evitando che si riduca a un mero strumento reputazionale privo di efficacia preventiva.

Tale coerenza emerge anche alla luce dell'evoluzione interpretativa e applicativa dell'art. 34 del d.lgs. 159/2011, che nel tempo ha ampliato il proprio ambito di operatività oltre la prevenzione antimafia in senso stretto,

divenendo un modello di intervento capace di intercettare forme di illegalità economica sistemica.

Infatti, come noto, la misura di cui all'art. 34 del d.lgs. 159/2011 si è progressivamente affermata anche come strumento di neutralizzazione dei fattori organizzativi che favoriscono lo sfruttamento lavorativo, l'evasione fiscale e l'alterazione della concorrenza, fenomeni che condividono con l'infiltrazione criminale la medesima logica di opacità e di distorsione del mercato.

In questa prospettiva, l'introduzione di un marchio di "filiera certificata" rischia, nella prassi, di generare una percezione di affidabilità automatica: la capofila potrebbe essere considerata "virtuosa" in virtù del possesso della certificazione, anche in presenza di gravi carenze di vigilanza sui subfornitori o di rapporti commerciali con imprese colpite da misure di prevenzione o procedimenti penali⁵. Si tratta di un rischio tutt'altro che teorico. La giurisprudenza della Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Milano ha più volte sottolineato come, nel comparto moda, le politiche di outsourcing spinto e di frammentazione contrattuale abbiano favorito l'occultamento di condotte di sfruttamento lavorativo (art. 603-bis c.p.) e di frode fiscale, pur all'interno di catene di fornitura formalmente regolari.

I decreti di amministrazione giudiziaria emessi nei confronti di grandi *maison* hanno evidenziato che le esigenze di flessibilità produttiva e di contenimento dei costi hanno spesso consentito l'inserimento, nei livelli sub-tier, di imprese terziste gravate da violazioni in materia di lavoro e sicurezza. In tali contesti, il Tribunale meneghino ha ribadito la responsabilità delle capofila nella mancata due diligence estesa a tutta la catena di fornitura, avendo privilegiato parametri economici (prezzo, rapidità, capacità produttiva) rispetto a criteri di legalità, trasparenza e tracciabilità sociale.

Alla luce di tale esperienza, la norma dovrebbe valorizzare la cooperazione istituzionale tra soggetti certificatori e pubbliche autorità di vigilanza (Prefetture, INL, INPS, ASL, Guardia di Finanza), prevedendo un canale stabile di scambio informativo sulle red flag emerse in sede di audit.

Ove siano rilevati indicatori gravi di anomalia — quali ricorso seriale a manodopera interinale, turnazioni irregolari, violazioni contributive o subappalti verso soggetti già sottoposti a misure di prevenzione — il certificatore dovrebbe essere tenuto a una segnalazione obbligatoria

⁵ Il rischio risulta accentuato dalla mancanza di una definizione chiara degli usi della dicitura "filiera della moda certificata" che possano considerarsi "abusivi" o idonei a "ingenerare confusione". Tale lacuna normativa solleva perplessità in relazione al principio di tassatività, poiché lascia ampi margini interpretativi alla giurisprudenza, che sarebbe così costretta a colmare il vuoto lasciato dal legislatore.

all'autorità competente, in un'ottica di public-private partnership per la legalità economica.

In tal modo, la certificazione, pur mantenendo natura privatistica, si integrerebbe nel sistema pubblico di prevenzione multilivello, coerente con la prassi applicativa giurisprudenziale: una strategia che mira a disinnescare le dinamiche organizzative patologiche che generano sfruttamento, elusione e illegalità sistemica, restituendo alla filiera produttiva un perimetro di legalità sostanziale e tracciabilità operativa.

Solo un approccio integrato, capace di connettere certificazione privata, vigilanza pubblica e responsabilità d'impresa, potrà garantire che la "filiera certificata" non diventi un mero marchio reputazionale, ma un autentico strumento di rigenerazione etica e sostenibile dell'economia reale.

2.6. Trasparenza del registro MIMIT.

La trasparenza del registro costituisce il primo presupposto di credibilità del sistema. Un registro "opaco" indebolisce la fiducia pubblica e istituzionale, mentre un registro che renda pubblicamente visibili lo stato della certificazione (attiva, sospesa o revocata), le ragioni sintetiche delle sospensioni, la data dell'ultimo audit, il perimetro coperto e il soggetto certificatore diventa un vero strumento di accountability.

Affinché la certificazione unica di conformità possa tradursi in uno strumento di effettiva responsabilità e controllo, il Registro delle certificazioni istituito presso il MIMIT dovrebbe essere concepito non come un archivio statico, ma come una piattaforma dinamica e interconnessa. La trasparenza, infatti, non si realizza solo mediante la pubblicazione dei dati, ma attraverso la loro accessibilità strutturata e costantemente aggiornata, in modo che possano essere condivisi e verificati in tempo reale da autorità pubbliche e soggetti istituzionali coinvolti nella prevenzione dei fenomeni di sfruttamento e intermediazione illecita. In questo senso, le white list prefettizie (art. 1, commi 52 ss., l. 190/2012) rappresentano un ottimo esempio a cui guardare.

Un registro realmente interoperabile — capace, cioè, di dialogare con le altre banche dati pubbliche (prefettizie, ispettive, previdenziali, camerali) — consentirebbe di individuare tempestivamente le criticità di filiera, garantendo un controllo diffuso e multilivello. In tal modo, la trasparenza non resterebbe un principio dichiarato, ma si tradurrebbe in operatività verificabile, riducendo il rischio di attestazioni meramente formali e promuovendo un sistema di controllo collaborativo fondato sulla tracciabilità, la condivisione delle informazioni e la responsabilità sostanziale degli attori della filiera.

2.7. Responsabilità e sanzioni per i certificatori.

Un sistema privo di responsabilità effettive per i soggetti certificatori rischierebbe di ridurre la portata della riforma a un adempimento formale, privo di reale efficacia preventiva.

È pertanto opportuno prevedere meccanismi di garanzia proporzionati, che assicurino la qualità e l'affidabilità delle attestazioni rilasciate. Tra questi, potrebbero assumere rilievo la previsione di sanzioni amministrative graduate e, nei casi di reiterate violazioni o gravi omissioni, l'inserimento in elenchi pubblici di esclusione temporanea.

L'introduzione di un obbligo di copertura assicurativa professionale adeguata, unitamente alla possibilità di revoca della certificazione in caso di errore qualificato o grave negligenza, costituirebbe un deterrente ragionevole e coerente con la finalità di garantire la serietà del sistema e la tutela dell'affidamento degli operatori economici.

2.8. Proporzionalità e oneri per le PMI.

La filiera della moda è composta, in larga misura, da micro-laboratori e piccole imprese che operano nei segmenti più esposti della produzione.

L'imposizione di requisiti e costi standardizzati rischierebbe di escludere proprio questi operatori dal circuito regolare, alimentando quell'"area grigia" di subfornitura irregolare che il legislatore intende invece ridurre.

Per garantire equilibrio ed effettività al sistema, sarebbe opportuno prevedere modelli di certificazione modulati in base alla dimensione aziendale e al profilo di rischio, nonché audit di distretto che consentano economie di scala e un monitoraggio più omogeneo.

In coerenza con quanto stabilito dall'art. 28, co. 6, dovrebbe inoltre essere assicurata una partecipazione economica obbligatoria della capofila ai costi di certificazione dei propri fornitori, così da non scaricare l'onere dell'adeguamento sull'anello più debole della catena produttiva e preservare la sostenibilità economica e sociale della filiera.

2.9. Clausole contrattuali e meccanismi di effettività.

Le clausole contrattuali costituiscono il principale strumento di traduzione operativa degli impegni di legalità assunti lungo la filiera, ma la loro efficacia dipende dalla capacità delle imprese di renderle effettive e di attivarle concretamente nei rapporti di subfornitura.

Perché possano svolgere una reale funzione di presidio, il perimetro negoziale dovrebbe includere il divieto di subappalti non autorizzati, l'estensione del diritto di audit anche ai livelli di subfornitura indiretti, la coerenza tra tempi, corrispettivi e carichi di lavoro e l'introduzione di clausole risolutive espresse per violazioni dell'art. 603-bis c.p. o di altre norme poste a tutela della dignità dei lavoratori.

Accanto a ciò, andrebbero previsti piani rimediali con tempistiche definite, attribuzione di responsabilità e verifiche di follow-up, così da assicurare che la reazione contrattuale alle irregolarità non sia meramente formale, ma finalizzata al ripristino effettivo delle condizioni di legalità.

Il legislatore potrebbe valorizzare tali strumenti attraverso la predisposizione di modelli di clausole-tipo, non vincolanti ma orientativi, capaci di favorire prassi omogenee e verificabili, anche a beneficio dei controlli giudiziari e di vigilanza. In tal modo, il contratto diventerebbe non solo un mezzo di allocazione economica del rischio, ma un vero strumento di garanzia, coerente con la logica della responsabilità organizzativa e della prevenzione partecipata e corresponsabile.

3. Prospettiva costituzionale e principio di sviluppo sostenibile.

La recente riforma dell'art. 41 della Costituzione, introdotta con la legge costituzionale n. 1 del 2022, consente di leggere in chiave sistematica la disciplina proposta dal DDL 1484/2025 sulla certificazione unica di conformità delle filiere della moda.

Il secondo e il terzo comma dell'articolo, nel vietare che l'iniziativa economica privata possa svolgersi in contrasto con la salute e l'ambiente e nel riconoscere alla legge il compito di indirizzare l'attività economica a fini sociali e ambientali, impongono una ricomposizione del rapporto tra impresa, diritti e ambiente, coerente con l'evoluzione del diritto europeo e con la concezione di sviluppo sostenibile quale principio costituzionale fondamentale.

Come evidenziano efficacemente in dottrina, la riforma ha determinato la "costituzionalizzazione del principio dello sviluppo sostenibile"⁶, esigendo dalle imprese una nuova responsabilità intergenerazionale che integri crescita economica, tutela del lavoro e salvaguardia dell'ambiente. Lo sviluppo sostenibile costituisce oggi un principio fondativo dell'ordinamento dell'Unione europea, come riconosciuto dall'art. 3, par. 2, T.U.E. e dall'art. 37 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che ne delineano la funzione di equilibrio tra crescita economica, stabilità del mercato e progresso sociale.

Il principio rappresenta un punto d'incontro tra profitto e responsabilità, orientando le politiche economiche verso modelli capaci di coniugare

⁶ Cit. G.M. FLICK - D.F. PUJIA, *Contrasto al "fenomeno" dello sfruttamento del lavoro e principio di legalità: binomio impossibile?*, in *Sistema penale*, 26 marzo 2025; Cfr. G.M. FLICK, *Cultura, transizione ecologica e sviluppo sostenibile oggi e domani negli articoli 9 e 41 della Costituzione. Relazione per il Convegno internazionale di studi sul tema Scuola, università e ricerca: diritti, doveri e democrazia nello stato di cultura*, Università degli Studi di Salerno (30 novembre 2023), in *Questione giustizia*, 5 dicembre 2023.

competitività, coesione e tutela delle generazioni future. Non a caso è posto al centro dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e trova ulteriore attuazione nel Regolamento (UE) 2021/240 (*Next Generation EU*), il quale, all'art. 3, lett. c), richiama espressamente l'obiettivo di una "crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, che comprenda coesione economica, occupazione, produttività, competitività, ricerca, sviluppo e innovazione".

Su questo stesso asse si colloca la riforma degli artt. 9 e 41 della Costituzione italiana, attraverso cui si è recepita nel diritto interno la logica europea dello sviluppo sostenibile, elevando la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi a valore costituzionale primario e imponendo che l'iniziativa economica sia indirizzata a fini sociali e ambientali. L'intervento del 2022 segna così la piena convergenza tra Costituzione e Unione europea nella costruzione di un modello di economia orientato non soltanto alla crescita, ma alla responsabilità intergenerazionale e alla legalità sostenibile.

In questa prospettiva, la certificazione di filiera dovrebbe configurarsi non come mero strumento tecnico di conformità, ma come meccanismo di attuazione del principio costituzionale di sviluppo sostenibile, capace di tradurre in prassi aziendale i valori di solidarietà, eguaglianza e dignità del lavoro costituzionalmente garantiti.

La debolezza strutturale del DDL 1484/2025 risiede proprio nel rischio di limitarsi a una dimensione formale, senza cogliere appieno il potenziale trasformativo della riforma costituzionale.

Una lettura costituzionalmente orientata impone che la certificazione unica diventi processo di accountability sostanziale, fondato su criteri di effettività, verificabilità e continuità, capace di orientare l'agire economico verso fini sociali e ambientali.

In tal modo il nuovo strumento potrà allinearsi ai principi costituzionali e alle direttive europee⁷, realizzando l'obiettivo comune di un'economia che non

⁷ In particolare, la Corporate Sustainability Due Diligence Directive (cd. Supply Chain Act), relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità – approvata dal Consiglio dell'Unione Europea il 24 maggio scorso – nasce per stabilire norme riguardanti le responsabilità delle grandi aziende in relazione agli impatti negativi, effettivi e potenziali, sull'ambiente e sui diritti umani delle proprie operazioni, delle operazioni delle proprie controllate, e delle operazioni all'interno della propria catena del valore svolte da soggetti con cui l'azienda ha una relazione commerciale stabile. Questo importante atto legislativo, noto anche come Supply Chain Act, richiederà alle imprese, tipicamente di grandi dimensioni e a rischio di impatto socio-ambientale che rientrano nel campo di applicazione, di creare un sistema di indagine preventiva e di vigilanza in tutte le fasi dei processi aziendali e su tutta la catena di fornitura a monte e a valle al fine di prevenire e mitigare gli impatti negativi sull'ambiente, sulle condizioni di lavoro, sui diritti e libertà individuali dando conto pubblicamente del dovere di diligenza. Le imprese devono rendere disponibili le

separa competitività e diritti, ma li integra in un unico progetto di legalità sostenibile e di sviluppo etico del mercato.

4. Riflessioni conclusive.

Alla luce dell'illustrata cornice costituzionale, il Capo VI del DDL 1484/2025 acquista un significato più profondo: non solo proposta di regolazione settoriale, ma possibile strumento di attuazione del principio di sviluppo sostenibile sancito dall'art. 41 Cost. Tuttavia, affinché questa potenzialità non si arresti all'enunciazione teorica, è necessario che la certificazione unica di conformità rifletta la sostanza di un reale presidio preventivo, coerente con la prassi sviluppata dalla Procura della Repubblica e dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Milano.

Tale esperienza ha consentito di individuare e contrastare fenomeni strutturali di sfruttamento e intermediazione illecita del lavoro, evidenziando il ruolo decisivo della vigilanza organizzativa dei committenti e la necessità di controlli effettivi lungo tutta la catena di fornitura.

La Sezione Autonoma Misure di Prevenzione del Tribunale di Milano ha sottolineato, in più pronunce, come l'amministrazione giudiziaria si giustifica ogniqualvolta sussistano "sufficienti indizi" che l'impresa, pur non essendo direttamente indagata, abbia agevolato di fatto condotte illecite a causa di deficit di controllo e di governo della filiera, fungendo da snodo organizzativo di un sistema che scarica il costo dell'illegalità sull'ultimo anello produttivo⁸.

informazioni relative alla loro politica di Due diligence sull'European Single Access Point (ESAP), in modo che possano accedervi con facilità anche gli investitori. Si tratta di una vigilanza con doppio scopo: trasparenza verso gli investitori – volta come il Reporting di Sostenibilità a proteggere il patrimonio aziendale, sempre più collegato a logiche ESG – e trasparenza verso gli altri stakeholder, mirata alla riduzione degli impatti ambientali e sociali generati dalle filiere produttive. Con l'entrata in vigore della Direttiva UE 2025/794 (cd. Stop-the-Clock), sono stati ufficialmente posticipati gli obblighi di reporting e ridotti gli oneri di due diligence a carico delle imprese. Più in dettaglio: per quanto riguarda la CSRD, l'obbligo di rendicontazione per le grandi imprese non ancora coinvolte e per le PMI quotate è stato rinviato agli esercizi avviati dal 1° gennaio 2028, con una significativa riduzione degli ESRS obbligatori, la sospensione temporanea degli standard settoriali e la conferma della sola limited assurance come livello minimo di verifica; per quanto riguarda la CSDDD, il recepimento è stato spostato al 2027 e l'obbligo di due diligence è stato limitato ai soli fornitori diretti, con esclusione di quelli indiretti salvo la presenza di specifici indicatori di rischio. È stata inoltre introdotta una revisione della frequenza dei controlli, da annuale a quinquennale.

⁸ Trib. Milano, Sez. Autonoma Misure di Prevenzione: decreto 15 gennaio 2024, n. 1/24, Pres. Fabio Roia, Giudice estensore Giulia Cucciniello, Alviero Martini SPA; decreto 3 aprile 2024, n. 10/24, Pres. e Giudice estensore Paola Pendino, Giorgio

Nei decreti emessi ai sensi dell'art. 34, d.lgs. 159/2011 nei confronti di noti marchi del settore moda, ricorre un nucleo motivazionale costante: la società capofila non ha esercitato un controllo effettivo sulla catena produttiva, omettendo di verificare la reale capacità imprenditoriale e organizzativa delle imprese con cui stipulava contratti di fornitura e le concrete modalità di esecuzione delle lavorazioni da esse affidate. A ciò si è spesso accompagnata la mancata adozione di iniziative tempestive e adeguate di verifica della filiera dei subappalti, anche in presenza di segnali evidenti di criticità.

La giurisprudenza milanese ha chiarito che non bastano i presidi formali di legalità quali clausole contrattuali, autocertificazioni, dichiarazioni di regolarità. È necessario che questi siano accompagnati da una due diligence effettiva, capace di valutare la reale sostenibilità economica e produttiva dei fornitori e dei subfornitori. È proprio in questa zona d'ombra che si annidano i "rischi strutturali" di sfruttamento lavorativo, intermediazione illecita e frode fiscale.

Questa stessa traiettoria è stata istituzionalizzata nel Protocollo di legalità per la prevenzione del caporalato e la promozione della trasparenza nelle filiere del settore moda, sottoscritto presso la Prefettura di Milano il 26 maggio 2025. Ivi si è tradotta in un modello cooperativo l'esperienza maturata sul campo, orientando la prevenzione verso una dimensione partecipata e sistemica. Il Protocollo ha introdotto una piattaforma di filiera per la condivisione dei dati tra imprese e istituzioni, un sistema di aggiornamenti periodici e di attestati di trasparenza, nonché un tavolo permanente di monitoraggio che riunisce autorità pubbliche, parti sociali e organismi di vigilanza.

Come ha sintetizzato la Prefettura di Milano, l'obiettivo è "promuovere lo sviluppo del comparto moda [...] secondo criteri di trasparenza ed equità"⁹, favorendo l'emersione delle aree grigie che per anni hanno danneggiato la reputazione del Made in Italy — e, in alcuni casi, di interi gruppi multinazionali — e riconnettendo la competitività economica alla tracciabilità e alla legalità dei processi produttivi.

Affinché la certificazione unica di conformità non si riduca a un mero schermo formale di legalità, ma rifletta la sostanza di un reale presidio preventivo, è auspicabile un intervento del legislatore volto a consolidare, per via normativa, i principi di corresponsabilità e trasparenza che la prassi milanese

Armani Operation SPA; decreto 6 giugno 2024, n. 12/24, Pres. Paola Pendino, Giudice estensore Giulia Cucciniello, Manufactures Dior Srl; Trib. Milano, Sez. Autonoma Misure di Prevenzione, decreto 8 luglio 2025 Pres. Paola Pendino, Giudice estensore Giulia Cucciniello, Loro Piana Spa.

⁹ V. comunicato stampa emesso in occasione della sottoscrizione del Protocollo, reperibile sul sito della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Milano

ha già sperimentato con efficacia. L'esperienza dei provvedimenti adottati a Milano ha mostrato che la tracciabilità e la responsabilità non nascono da adempimenti burocratici, ma da verifiche effettive, da controlli dinamici e da un dialogo costante tra autorità e imprese.

Solo una disciplina che recepisca tali elementi potrà garantire che la certificazione unica di conformità diventi uno strumento autentico di responsabilità preventiva, e non una via regolata di deresponsabilizzazione per le imprese committenti o un mezzo per neutralizzare la funzione di vigilanza giudiziaria costruita negli anni dalla prassi applicativa milanese. L'obiettivo non è ampliare gli adempimenti, ma rafforzare il modello di responsabilità condivisa, capace di coniugare competitività, tutela del lavoro e sostenibilità etica, trasformando la "Filiera della moda certificata" in un autentico patto di integrità produttiva. In tal senso, il Capo VI non rappresenta un elemento di discontinuità, ma un'estensione normativa del percorso di legalità sostanziale già sperimentato nella prassi, coerente con la riforma costituzionale e con le direttive europee 2022/2464 (CSRD) e 2024/1760 (CSDDD). In questo modo la filiera della moda certificata potrà superare la soglia della reputazione e divenire una garanzia operativa di sostenibilità etica e giuridica, coerente con le direttrici europee e capace di restituire al sistema moda italiano la credibilità di un settore che produce valore solo se produce anche diritti.